REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Umberto GIACOMELLI Presidente

dott.ssa Irene COLLADET Giudice

dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel.

nel procedimento promosso *da*

PANIFICIO TIOZZO DI VITTORIO TIOZZO E C. S.N.C., C.F. e P.IVA 00643600257, con sede in Feltre (BL), via Cesare Battisti n. 23, in persona dei legali rappresentanti e soci illimitatamente responsabili **TIOZZO VITTORIO**, C.F. TZZ VTR 62C24 D530L, nato a Feltre (BL) il 24.03.1962, e **DALLA SEGA LORENA**, C.F. DLL LRN 62M62 G404U, nata a Pedavena (BL) il 22.08.1962, entrambi residenti in Feltre (BL), via Cesare Battisti n. 21, anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Davide Fent del foro di Belluno,

per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso con il quale la società Panificio Tiozzo di Vittorio Tiozzo e C. s.n.c., in persona dei legali rappresentanti e soci illimitatamente responsabili Tiozzo Vittorio e Dalla Sega Lorena, nonché questi ultimi in proprio, hanno formulato domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata;

visti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 C.C.I.I., avendo la società sede in Feltre e i soci illimitatamente responsabili residenza nel circondario del Tribunale di Belluno;

vista la relazione redatta dall'O.C.C. Bellunese - Segretariato Sociale del Comune di Sedico, in persona del gestore della crisi avv. Antonella Dal Bello, ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I., nonché la successiva nota di integrazioni e chiarimenti depositata a seguito del decreto del 10.07.2026;

rilevato che non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. 14/2019;

verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a
Firmato Da: GERSA GERBI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 12764110f09e6368bd6965520e3075aa

ritenuto, quindi, (1) che la società ricorrente sia qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., atteso che, pur operando in regime di contabilità semplificata e non essendo tenuta alla redazione del bilancio completo, la documentazione contabile e fiscale prodotta consente di verificare il mancato superamento delle soglie dimensionali: i ricavi risultano pari ad euro 96.105,44 per il 2022, euro 99.884,94 per il 2023 ed euro 95.775,90 per il 2024; l'attivo patrimoniale commerciale della società è stato indicato in euro 184.819,00, valore inferiore alla soglia di euro 300.000,00; i debiti sociali risultano pari ad euro 166.391,54 per il 2022, euro 160.614,92 per il 2023, euro 157.966,93 per il 2024 ed euro 161.748,82 alla data della domanda, importi tutti inferiori alla soglia di euro 500.000,00; (2) che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I.; (3) che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e dei soci; (4) che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, C.C.I.I.; (5) che non emergono elementi ostativi all'apertura della richiesta procedura;

rilevato del pari che, dalla documentazione in atti e dalla precisazione del credito INPS del 16.07.2026, risulta un'esposizione debitoria complessiva della società e dei soci illimitatamente responsabili pari ad euro 676.361,05, di cui euro 35.039,00 per debiti comuni, euro 161.748,82 per debiti della società, euro 237.848,49 per debiti personali del signor Tiozzo Vittorio ed euro 241.724,74 per debiti personali della signora Dalla Sega Lorena;

rilevato che il sovraindebitamento risulta riconducibile, secondo la ricostruzione del gestore, al progressivo sovrapporsi di circostanze non meramente imputabili ai debitori, tra cui la liquidazione della quota del socio uscente, gli investimenti per l'ammodernamento dell'attività, la riduzione della forza lavoro, la crisi economica del 2008, il sinistro stradale dell'8.08.2014 con le conseguenti spese, le modifiche della viabilità del centro di Feltre, l'emergenza pandemica, l'aumento dei costi energetici e delle materie prime e la patologia oncologica del signor Tiozzo;

rilevato che l'O.C.C. ha espresso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta e ha attestato la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;

considerato inoltre che l'attivo patrimoniale complessivamente liquidabile è stato indicato in euro 369.695,00, comprensivo dell'immobile ad uso laboratorio e negozio della società, dell'immobile abitativo e del box auto di proprietà del signor Tiozzo, nonché dei macchinari e beni mobili della società, mentre l'attivo presumibilmente realizzabile al netto delle spese della procedura è stato stimato in euro 343.195,00, posto in ogni caso che i compensi

Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a
Firmato Da: GERSA GERBI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 12764110f09e6368bd6965520e3075aa

dell'occ dovranno essere liquidati dal Tribunale e che quelli del *legal advisor* saranno oggetto di valutazione in occasione della formazione dello stato passivo;

osservato a tale ultimo proposito che quanto al compenso pattuito con i difensori/advisors, che lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli *advisors* superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, riducendo di conseguenza l'importo;

considerato che risultano pendenti procedure esecutive immobiliari avanti al Tribunale di Belluno, tra cui la R.G. 10/2024 avente ad oggetto l'immobile della società e la R.G. 61/2024, riunita alla R.G. 11/2025, avente ad oggetto i beni immobili del signor Tiozzo, con conseguente esigenza di coordinare la liquidazione nell'ambito della procedura concorsuale;

P. Q. M.

visto l'art. 270 C.C.I.I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata della società PANIFICIO TIOZZO DI VITTORIO TIOZZO E C. S.N.C., nonché dei soci illimitatamente responsabili TIOZZO VITTORIO e DALLA SEGA LORENA, anche in proprio

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Gersa Gerbi

Liquidatore l'avv. Antonella Dal Bello, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, ove non già prodotti, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii; si applica l'art. 10, comma 3 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, comprendente l'immobile della società sito in Feltre, via Cesare Battisti n. 23, l'immobile abitativo del signor Tiozzo sito in Feltre, via Cesare Battisti n. 21, il box auto sito in via Peschiera, nonché i beni mobili e i macchinari della società nei limiti di effettiva utilità liquidatoria;

DISPONE

Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a
Firmato Da: GERSA GERBI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 12764110f09e6368bd6965520e3075aa

ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.

Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

FISSA

ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia in *euro 1.110,00 netti mensili*, come da autocertificazione ritenuta congrua dall'O.C.C., laddove dette entrate provengano da redditi dei debitori, i quali , allo stato, non risultano in grado di versare somme periodiche alla procedura e posto che ogni eventuale reddito futuro o sopravvenienza sarà valutato dal liquidatore, con informativa al Giudice delegato;

precisa in ogni caso che eventuali eccedenze rispetto alla somma sin qui fissata sarà devoluta alla procedura e che i debitori non maturano crediti verso la stessa nel caso di minore spesa rispetto a quella preventivata per il proprio sostentamento.

ORDINA

ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale.

Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2026

Il Presidente
dott. Umberto Giacomelli

Il Giudice est.
dott.ssa Gersa Gerbi

Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a
Firmato Da: GERSA GERBI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 12764110f09e6368bd6965520e3075aa